

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-350/24 – 1

## Causa C-350/24

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

14 maggio 2024

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

3 maggio 2024

**Ricorrente:**

HJ

**Resistente:**

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

---

(OMISSIS)

COUR DE CASSATION

(OMISSIS)

**ADUNANZA PLENARIA**

Udienza pubblica del 3 maggio 2024

- Rinvio davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea
- Sospensione del procedimento

(OMISSIS)

REPUBBLICA FRANCESE

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION (Corte di cassazione, Francia),  
riunita in ADUNANZA PLENARIA, DEL 3 MAGGIO 2024

HJ, domiciliata (OMISSIS) [a] Courbevoie [(Francia)], ha proposto (OMISSIS) impugnazione contro la sentenza pronunciata il 27 maggio 2021 dalla Cour d'appel de Versailles (corte d'appello di Versailles, Francia), nella controversia che la vede contrapposta alla società Crédit agricole Corporate & Investment Bank, società anonima, con sede legale (OMISSIS) [a] Montrouge [(Francia)], resistente in cassazione.

Con sentenza del 18 ottobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation (Sezione lavoro della Corte di cassazione, Francia) ha disposto il rinvio dell'esame dell'impugnazione alla adunanza plenaria.

(OMISSIS)

(OMISSIS) [*aspetti procedurali*]

la Cour de cassation (Corte di cassazione), riunita in adunanza plenaria, (OMISSIS) [*aspetti procedurali*] dopo aver deliberato in conformità alla legge, ha pronunciato la presente sentenza.

### **Fatti e procedimento**

- 1 HJ è stata assunta dalla società Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), con un contratto del 17 gennaio 2007. Svolgeva da ultimo le funzioni di agente dei sistemi di informazione clienti nel Regno Unito prima di essere posta, a partire dal 28 agosto 2013, in congedo per malattia.
- 2 Il contratto è regolato dalla legge del Regno Unito.
- 3 Il 23 settembre 2013, ritenendosi vittima di discriminazione in base al sesso e di molestie psicologiche, HJ ha adito la giurisdizione del lavoro per ottenere il pagamento di diverse somme a titolo di esecuzione del contratto di lavoro e di risarcimento.
- 4 Con sentenza del 26 giugno 2019, il conseil de prud'hommes (tribunale del lavoro, Francia) ha respinto le sue domande.
- 5 Con sentenza del 27 maggio 2021, la cour d'appel de Versailles (corte d'appello di Versailles) ha ritenuto che HJ non avesse presentato fatti primari che potessero essere presi in considerazione come circostanza rilevante, da cui sarebbe stato opportuno desumere una discriminazione ai sensi degli articoli da 13 a 19 e 136 dell'Equality Act 2010 (legge del Regno Unito del 2010 sulla parità). La Corte ha inoltre stabilito che non era stata dimostrata l'esistenza di molestie discriminatorie, ai sensi dell'articolo 26, e di atti di rappresaglia, ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge.

- 6 HJ ha presentato ricorso in cassazione.

### **Esposizione dei motivi**

- 7 HJ contesta alla sentenza [impugnata] di aver respinto tutte le sue domande con le quali chiedeva in particolare di dichiarare e giudicare che è essa era stata vittima di discriminazione in base al sesso, di molestie discriminatorie nonché di atti di rappresaglia.
- 8 La ricorrente afferma in sostanza che la cour d'appel (corte d'appello), dichiarando, dopo aver esaminato in successione ciascuna delle situazioni discriminatorie da lei invocate, che essa non aveva presentato fatti primari suscettibili di essere presi in considerazione come circostanza rilevante per configurare una discriminazione ai sensi della legge del Regno Unito del 2010 sulla parità, si è pronunciata sulla base di un'interpretazione di tale legge non conforme all'articolo 19 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, che impone al giudice di effettuare una valutazione complessiva dei fatti per determinare se permettano di presumere l'esistenza di una discriminazione.
- 9 Ella fa inoltre valere che, sebbene dai documenti presentati risultasse che i dipendenti che avevano beneficiato dell'espatrio all'interno della società erano principalmente uomini, la cour d'appel (corte d'appello) ha ritenuto che questo dato non fosse sufficiente da solo a far presumere l'esistenza di una discriminazione nei confronti delle donne in assenza di qualsiasi elemento riguardante la candidatura delle donne all'espatrio. La ricorrente ritiene che così decidendo, mentre il fatto che la maggior parte dei lavoratori espatriati fosse costituita da uomini consentiva di presumere l'esistenza di una discriminazione indiretta, per cui spettava alla CACIB dimostrare l'assenza di carattere discriminatorio del suo sistema di mobilità internazionale, la cour d'appel (corte d'appello), che ha fatto gravare sulla lavoratrice l'onere della prova della discriminazione, si è basata su un'interpretazione delle disposizioni della legge del Regno Unito del 2010 sulla parità non conforme all'articolo 19 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006.

### **Richiamo dei principi e dei testi normativi applicabili**

#### **I - Il diritto dell'Unione europea**

- 10 Secondo la [Corte di giustizia dell'Unione europea] (OMISSIS), il principio di fiducia reciproca impone a ciascuno degli Stati membri di presumere, salvo circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo

((OMISSIS) Parere della Corte (seduta plenaria) del 18 dicembre 2014, 2/13, punto 191, ECLI:EU:C:2014:2454).

- 11 Il principio del primato del diritto dell'Unione europea, sancito dalla [Corte di giustizia] (OMISSIS) nella sentenza Costa (sentenza del 15 luglio 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, ECLI:EU:C:1964:66) e definito «fondamentale» (sentenza del 10 ottobre 1973, Variola/Amministrazione italiana delle finanze, 34/73, racc. 981, ECLI:EU:C:1973:101), impone a tutti gli organi degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell'Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l'efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio di tali Stati (sentenza del 24 giugno 2019, Poplawski, C-573/17, punto 54, ECLI:EU:C:2019:530).
- 12 L'obbligo di interpretazione conforme, che contribuisce a garantire il primato del diritto europeo sul diritto nazionale che non sia stato adeguato ad esso, deriva dall'obbligo degli Stati membri, in presenza di una direttiva, di conseguire il risultato da essa contemplato, nonché dall'obbligo loro imposto, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato, divenuto articolo 4.3 del [TFUE], di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo. Esso grava su tutti gli organi di uno Stato membro, compresi quelli giurisdizionali e nell'ambito di una controversia tra privati (sentenza del 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann, 14/83, punto 26, ECLI:EU:C:1984:153). Questa giurisprudenza è stata da allora costantemente ripresa. Essa si basa ormai sull'articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 7 agosto 2018, Smith, C-122/17, punto 39, ECLI:EU:C:2018:631).
- 13 La Corte di giustizia ricorda che l'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto a taluni limiti in quanto non può servire a fondare un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale (sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik NN, C-384/17, punti 59 e 61, ECLI:EU:C:2018:810, sentenza del 15 aprile 2008, Impact/Minister for Agriculture and Food e altri, C-268/06, punto 100, ECLI:EU:C:2008:223).
- 14 Essa aggiunge tuttavia che il giudice nazionale il quale, investito di una controversia in cui è messo in discussione un principio generale del diritto dell'Unione, come il principio di non discriminazione, espresso concretamente in una direttiva, si trovi effettivamente nell'impossibilità di procedere ad un'interpretazione del diritto nazionale che sia conforme a tale direttiva, ha comunque l'obbligo di assicurare la tutela giuridica che il diritto dell'Unione attribuisce ai soggetti dell'ordinamento e di garantire la sua piena efficacia disapplicando ove necessario ogni disposizione della normativa nazionale contraria a tale principio (sentenza del 19 gennaio 2010, Küçükdeveci, C-555/07, punto 51, EU:C:2010:21, sentenza (Grande Sezione) del 19 aprile. 2016, Dansk Industri, C-441/14, punto 35, ECLI:EU:C:2016:278).

## II - La direttiva 2006/54/CE

- 15 La direttiva 2006/54/CE, che nei suoi considerando 2 e 5 fa riferimento agli articoli 2 e 3, paragrafo 2, del Trattato nonché agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mira a garantire l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A tal fine, essa contiene disposizioni volte ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, e i regimi professionali di sicurezza sociale. Inoltre, essa contiene disposizioni intese a fare in modo che l'attuazione di tale principio sia resa più efficace mediante l'istituzione di procedure adeguate.
- 16 Secondo il considerando 30 di tale direttiva, *«spetta agli Stati membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice»*. Lo stesso considerando afferma inoltre che *«L'adozione di norme sull'onere della prova contribuisce in modo significativo a che il principio della parità di trattamento possa essere applicato efficacemente. Pertanto, come dichiarato dalla Corte di giustizia, occorre adottare provvedimenti affinché l'onere della prova sia a carico della parte convenuta quando si può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione, a meno che si tratti di procedimenti in cui l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o ad altro organo nazionale competente. Occorre tuttavia chiarire che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane di competenza dell'organo nazionale competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali»*
- 17 L'articolo 19, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva dispone:
- «Onere della prova*
- 1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.*
- 2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice (...)*»

## III – L'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione Europea

- 18 Ai sensi dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (CEEa), approvato dal Consiglio dell'Unione europea con decisione (UE)

2020/135 del 30 gennaio 2020 (in prosieguo: «l'Accordo»), il Regno Unito recede dall'Unione dalla data di entrata in vigore di tale Accordo, il 1° febbraio 2020.

- 19 L'articolo 126 dell'Accordo prevede tuttavia un periodo di transizione, che scade il 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell'Unione europea continuerà ad essere applicato nel Regno Unito.
- 20 Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 3, dell'Accordo *«Durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all'interno dell'Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all'interno dell'Unione».*

#### **IV - L'Equality Act 2010 (legge del Regno Unito del 2010 sulla parità)**

- 21 La legge del Regno Unito del 2010 sulla parità stabilisce all'articolo 136:
- «(1) Il presente articolo si applica a qualsiasi procedimento relativo a una violazione della presente legge.*
- (2) Se esistono fatti sulla base dei quali la corte può decidere, in assenza di ogni altra spiegazione, che una persona (A) ha violato le disposizioni in questione, la corte deve ritenere che tale violazione sia accertata.*
- (3) Tuttavia, il secondo comma non si applica se A dimostra di non aver violato le disposizioni in questione».*

#### **V - Diritto nazionale relativo all'ufficio di giudice nell'applicazione della legge straniera**

- 22 L'articolo 3 del code civil (Codice civile), sulla base del quale, in assenza di una legislazione specifica, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha elaborato i principi del diritto internazionale privato francese, prevede che «Le norme di applicazione necessaria e di sicurezza vincolano tutti coloro che abitano il territorio. I beni immobili, anche quelli di proprietà di stranieri, sono disciplinati dal diritto francese. Le leggi relative allo stato e alla capacità delle persone si applicano ai cittadini francesi, anche se residenti all'estero».
- 23 In applicazione di tale testo, la Cour de cassation (Corte di cassazione) afferma in particolare che «spetta al giudice francese che riconosce l'applicabilità del diritto straniero accertarne il tenore,, d'ufficio o su richiesta di una parte che lo invochi, con il concorso delle parti e personalmente se necessario, e dare alla questione controversa una soluzione conforme al diritto positivo straniero» (Cass. Prima Sezione civile, 28 giugno 2005 (OMISSIS), Boll. 2005, I, n. 289; Cass. Sezione commerciale, 28 giugno 2005 (OMISSIS), Boll. 2005, IV, n. 138).

- 24 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ha stabilito che i giudici di merito applicano e interpretano la legge straniera in modo sovrano (Cass. Prima Sezione civile, 13 gennaio 1993 (OMISSIS), Boll. 1993, I, n. 14).

### **Motivi alla base del rinvio pregiudiziale**

- 25 L'impugnazione solleva, in primo luogo, la questione dell'incidenza del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sull'ufficio del giudice di uno Stato membro che debba applicare la legge del Regno Unito recante trasposizione di una direttiva europea in occasione di un procedimento giudiziario avviato prima della fine del periodo di transizione, quando il giudice adito si trova a dover decidere dopo la fine di tale periodo.
- 26 Infatti, all'epoca dei fatti (contratto di lavoro firmato il 17 gennaio 2007; presunti episodi di discriminazione tra il 2010 e il 2013) ma anche alla data in cui è stato avviato il procedimento giudiziario (2013) e a quella in cui il conseil de prud'hommes (Tribunale del lavoro) ha pronunciato la sentenza (2019), il Regno Unito era membro dell'Unione europea. Tuttavia, alla data in cui la cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles) si è pronunciata sull'appello, il 27 maggio 2021, il Regno Unito aveva lasciato l'Unione europea.
- 27 HJ sostiene che all'epoca dei fatti controversi, il Regno Unito faceva ancora parte dell'Unione europea e quindi era soggetto al diritto dell'Unione, per cui il diritto interno di tale Paese in vigore all'epoca deve essere interpretato in conformità alle norme di diritto dell'Unione, a prescindere dal fatto che il giorno in cui la cour d'appel (corte d'appello) si è pronunciata, il giudice britannico non poteva più sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. La ricorrente aggiunge in sostanza che, anche supponendo che tale particolarità possa esonerare il giudice britannico dall'obbligo di interpretazione conforme, il giudice francese resta da parte sua soggetto a tale obbligo dato che si trova ad applicare il diritto nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea in vigore al momento dei fatti controversi.
- 28 La CACIB afferma in sostanza che non spetta alla Cour de cassation (Corte di cassazione) pronunciarsi essa stessa sulla compatibilità della legge di un altro Stato membro con il diritto dell'Unione e sulla validità dell'interpretazione che ne viene data dai giudici dello Stato membro interessato. Ritiene che non spetti alla Cour de cassation (Corte di cassazione) sostituirsi al suo omologo straniero per determinare l'orientamento del diritto positivo di un paese straniero né prendere posizione sulla sua politica giuridica e sulla sua conformità al diritto dell'Unione, il che rientra nella competenza unificatrice della sola Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 29 L'avvocata generale ritiene che si debba sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale. Sostiene che la formulazione dell'Accordo, e in particolare l'assenza di clausole relative al diritto applicabile alle controversie sottoposte ai giudici degli Stati membri durante il periodo di transizione, ma

ancora pendenti dopo la fine di tale periodo, fa sorgere un dubbio sulla questione se il diritto dell'Unione era ancora applicabile quando la cour d'appel (corte d'appello) ha pronunciato la sentenza impugnata.

- 30 La Corte ritiene che vi sia un ragionevole dubbio su questo punto.
- 31 Se è vero che l'azione giudiziaria, proposta prima della scadenza del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'Accordo, era a tale data soggetta al diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2006/54/CE, tuttavia alla data in cui i giudici d'appello si sono pronunciati, il 27 maggio 2021, i trattati, e più in particolare l'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avevano cessato di produrre effetti nell'ordinamento giuridico del Regno Unito.
- 32 Pertanto, mentre alla data dei presunti episodi di discriminazione, l'articolo 19 della direttiva 2006/54/CE era applicabile alla controversia, occorre chiedersi se l'Accordo possa avere come effetto di rimettere in discussione retroattivamente l'applicazione del diritto dell'Unione e segnatamente l'obbligo del giudice di interpretare la legge applicabile in conformità a tale diritto.
- 33 Si potrebbe ritenere che a quella data, anche se parte del diritto dell'Unione fosse stata mantenuta nel diritto britannico in virtù della legislazione adottata dal Regno Unito, nessun obbligo di interpretazione conforme di tale diritto con il diritto dell'Unione può fondarsi sul diritto dell'Unione europea.
- 34 Al contrario, si potrebbe anche ritenere che, essendo i fatti antecedenti alla fine del periodo di transizione ed essendo stato avviato il procedimento prima della fine di tale periodo, la legge del Regno Unito che ha recepito l'articolo 19 della direttiva 2006/54/CE deve essere interpretata in conformità al diritto dell'Unione dal giudice di un altro Stato membro anche se egli si pronuncia dopo la fine del periodo di transizione.
- 35 Pertanto, è necessaria un'interpretazione dell'Accordo per sapere se la normativa del Regno Unito che recepisce l'articolo 19 della direttiva 2006/54/CE debba essere considerata, da parte del giudice che si pronuncia dopo la fine del periodo di transizione, come una normativa di uno Stato membro che recepisce una direttiva, quando i fatti sono precedenti a tale data e/o il procedimento è stato avviato prima di tale data.
- 36 In secondo luogo, l'impugnazione pone la questione se l'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale dello Stato membro cui appartiene il giudice si applichi anche quando tale giudice deve applicare la legge di un altro Stato membro.
- 37 In sostanza, HJ ritiene che, nell'applicare disposizioni risultanti dalla legge di un altro Stato membro dell'Unione europea, il giudice francese dovrebbe essere tenuto, sotto il controllo della Cour de cassation (Corte di cassazione), a dare a tali disposizioni un'interpretazione e un'applicazione conformi al diritto dell'Unione. Ella espone in particolare che, poiché la Cour de cassation (Corte di cassazione)

controlla la conformità della legge alle convenzioni internazionali, essa dovrebbe a maggior ragione, quando è in discussione la legge di uno Stato membro dell'Unione europea, verificare la compatibilità delle disposizioni di tale legge straniera con il diritto dell'Unione, fermo restando che, in virtù del principio fondamentale del primato del diritto dell'Unione, tale diritto è cogente per tutti i diritti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e che in questo contesto, il giudice nazionale è eretto dalla Corte di giustizia a giudice di diritto comune dell'Unione europea. La ricorrente ammette che, se la Cour de cassation (Corte di cassazione) dovesse ritenere che sussiste ancora un ragionevole dubbio sulla portata di tale obbligo, le spetterebbe sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale su tale punto.

- 38 La CACIB afferma in sostanza che sancire il diritto di qualsiasi giudice nazionale di rimettere in discussione qualsiasi legge di un Paese diverso dal proprio solleverebbe problemi molto delicati e potrebbe essere percepito dagli Stati membri come una lesione della loro sovranità.
- 39 L'avvocata generale sostiene in sostanza che, se la Corte di giustizia dovesse rispondere che il diritto dell'Unione era effettivamente applicabile, dovrebbe essere applicata la sua giurisprudenza sul principio dell'interpretazione conforme, che sembra imporre il rispetto quando i giudici nazionali applicano la legge di un altro Stato membro. Tuttavia, essa sostiene, da un lato, che la Corte di giustizia non ha affermato esplicitamente l'esistenza di un tale obbligo, dall'altro, che il suo rispetto da parte di tutti gli Stati membri rappresenta per l'Unione europea un'evoluzione politica verso un aumento dell'integrazione di un'importanza tale che sembra necessario interpellare la Corte di giustizia anche su questo secondo punto.
- 40 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene, per garantire il rispetto del primato del diritto dell'Unione da parte dello Stato francese, che sarebbe necessario far evolvere la natura del suo controllo sull'applicazione e sull'interpretazione della legge straniera se il giudice francese fosse tenuto a valutare la conformità al diritto dell'Unione di una legge emanata da un altro Stato membro.
- 41 La Cour de cassation (Corte di cassazione) è consapevole del fatto che, a partire dalla sentenza Marshall, la Corte di giustizia ritiene che una direttiva *«non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti»* (sentenza del 26 febbraio 1986, Marshall, C-152/84, punto 48, ECLI:EU:C:1986:84).
- 42 Tuttavia, la Corte di giustizia afferma anche che *«nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale [il più possibile] alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 189,*

*terzo comma, del Trattato» (sentenza del 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, punto 8, ECLI:EU:C:1990:395).*

- 43 Nella misura in cui, secondo la sentenza Von Colson e Kaman (citata al paragrafo 12 della presente decisione), il principio dell'interpretazione conforme è vincolante per il giudice nazionale in quanto organo dello Stato membro tenuto all'obbligo di esecuzione delle direttive nel proprio ordinamento giuridico nazionale, non è da escludere che lo stesso valga nell'ipotesi in cui tale giudice debba applicare la legge nazionale di un altro Stato membro.
- 44 A tal proposito, la Corte di giustizia ha avuto l'opportunità di dichiarare che *«spetta al giudice investito di una controversia, [...] applicare la normativa dello Stato i cui giudici sono designati [in una clausola attributiva di competenza], interpretando tale normativa conformemente al diritto dell'Unione e, in particolare, alla direttiva [...]» (sentenza del 18 novembre 2020, C-519/19, Ryanair, punto 51, e sentenza dell'8 dicembre 2022, Luxury Trust Automobil, C-247/21, punto 67, ECLI:EU:C:2022:966).*
- 45 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sembra quindi emergere che quest'ultima impone al giudice nazionale un'interpretazione conforme, anche quando deve applicare una norma di un altro Stato membro.
- 46 Tuttavia, espressamente interpellata su tale questione, la Corte di giustizia non ha risposto, a causa delle specificità del caso dinanzi ad essa pendente (sentenza del 15 dicembre 2022, C-577/21, ECLI:EU:C:2022:992).
- 47 Inoltre, potrebbe essere utile sapere se l'ufficio di giudice nazionale che applica il diritto di un altro Stato membro e che constata l'impossibilità di darne un'interpretazione conforme, sia identico a quello che esercita quando applica il proprio diritto nazionale e se, in tal caso, il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, concretizzato nella direttiva 2006/54/CE, possa indurlo, anche in una controversia tra privati, a disapplicare tale diritto.
- 48 Pertanto, un ragionevole dubbio permane su tale conclusione cosicché la Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene necessario effettuare un rinvio pregiudiziale anche su questo punto, tenuto conto, inoltre, delle implicazioni istituzionali della risposta.

**PER QUESTI MOTIVI**, la Corte:

VISTO l'articolo 267 del TFUE

RINVIA alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

1° Se l'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), approvato dal Consiglio dell'Unione europea con decisione (UE)

2020/135 del 30 gennaio 2020, debba essere interpretato nel senso che una normativa del Regno Unito che recepisce l'articolo 19 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere considerata, dal giudice che si pronuncia dopo la fine del periodo di transizione, come una normativa di uno Stato membro che recepisce una direttiva, quando i fatti sono precedenti a tale data e/o il procedimento è stato avviato prima di tale data.

2° Se l'articolo 288 TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, che si trovi a dover applicare il diritto di un altro Stato membro, debba procedere ad un'interpretazione delle disposizioni di tale diritto conforme a una direttiva, senza che a ciò osti il principio della fiducia reciproca.

3° Qualora il giudice nazionale ritenga impossibile procedere a una siffatta interpretazione conforme, se esso debba, come farebbe nel caso del proprio diritto nazionale, disapplicare tale diritto quando siano in discussione un principio generale del diritto dell'Unione o una disposizione di diritto primario, concretizzati in una direttiva.

SOSPENDE la decisione sull'impugnazione sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(OMISSIS)

(OMISSIS) [*aspetti procedurali*]

(OMISSIS)

DOCUMENTO D'IMPUGNAZIONE